

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 267

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati MALAGODI, BOZZI e COLITTO**

*Presentata il 20 settembre 1958*

### Riconoscimento giuridico degli organi rappresentativi studenteschi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel marzo del 1955 presentammo alla Camera una proposta di legge, identica alla presente, tendente a regolarizzare secondo precise disposizioni di legge la situazione di fatto venutasi a creare presso le Università e gli Istituti superiori della Repubblica con la costituzione di organismi rappresentativi studenteschi, aventi la rappresentanza degli studenti iscritti e competenze relative agli interessi degli studenti stessi. Poiché è nostra convinzione che la suddetta proposta, decaduta per la fine della legislatura, meriti di essere ripresa, la sottoponiamo alla vostra approvazione ricordando le ragioni che ci hanno indotto a prendere l'iniziativa.

Nell'immediato dopoguerra, quando più grave era la depressione morale e materiale, i giovani degli Atenei italiani, non appena avvertirono il dovere di comportarsi da cittadini responsabili nella comunità democratica, rivolsero quasi istintivamente il loro impegno verso i compiti che la loro presenza nell'Università direttamente proponeva. Si trattava, infatti, di contribuire alla costruzione della società democratica, impegnandosi liberamente a ricostruire l'Università, come istituto di formazione culturale e di educazione al costume civile, ed a ritrovare nel contatto tra maestri e discenti il mezzo più idoneo per assicurare tale fine.

Le difficoltà in cui si dibattevano gli Atenei mettevano maggiormente in evidenza

il decadimento cui essi erano andati incontro nel periodo della dittatura e della guerra, con la forzata abdicazione da parte dei Corpi accademici a diritti e libertà secolari, che avevano assicurato il progresso costante degli studi e della ricerca, e la tutela della libertà della cultura dentro i confini universitari, la diretta sottomissione della autorità rettorale al potere statale centrale e periferico, la preponderanza assunta dalla burocrazia nel governo universitario ed infine l'allontanamento sempre più sensibile dall'Università degli studenti, ridotti nella condizione di semplici amministrati.

Gli studenti avvertirono che, come premessa essenziale per ricondurre l'Istituto universitario alla dignità ed alla efficienza di un tempo, dovevano stringersi intorno ai maestri, assumendosi la responsabilità e rivendicando il diritto di collaborare con loro alla risoluzione dei problemi e alla ricostruzione morale, prima ancora che materiale, delle Università. L'aumentato numero della popolazione universitaria e le moderne esigenze organizzative suggerirono di disciplinare l'iniziativa studentesca in un originale strumento, l'organismo rappresentativo studentesco, nel quale tutti gli studenti acquistano capacità elettorale attiva e passiva. La presenza dell'organismo rappresentativo studentesco al lato delle Autorità accademiche, lungi dal diminuirne l'autorità e il prestigio, aumentava la qualità rappresen-

tativa di tutta intiera la comunità universitaria, giustificando un completo ripristino dell'autonomia universitaria, che lo Stato democratico ha in gran parte già concesso.

Gli organismi rappresentativi studenteschi si sono costituiti, dunque, per spontanea iniziativa degli studenti in tutte le Università ed Istituti superiori italiani e, pur avendo conosciuto diverse vicissitudini ed essendosi dati diversi ordinamenti, hanno trovato nelle loro strutture e competenze un fondamento comune.

Gli organismi rappresentativi studenteschi si sono trovati ad ereditare naturalmente, pur svolgendole con fini radicalmente diversi, alcune delle competenze dei preesistenti Gruppi universitari fascisti (G. U. F.). Tra queste sono particolarmente importanti le attività di carattere culturale, che tendono a completare la formazione dei giovani negli Atenei e ad introdurre, nella Università, l'interesse per discipline non ancora entrate a pieno diritto nella cultura accademica: i centri teatrali, cinematografici, artistici e musicali, nonché i giornali universitari sono gli strumenti di tale attività; nello stesso tempo lo sport universitario, destinato ad integrare la formazione della personalità dello studente e ad accrescerne le capacità, trova la necessaria attenzione.

Ma le competenze degli organismi rappresentativi studenteschi non si limitano alle attività culturali e sportive: a parte le attività di studio, complementari alle singole facoltà, e le ricerche di natura giuridica, statistica ed economica sull'Istituto universitario e sulle professioni che possono contribuire anch'esse validamente a completare la preparazione politica e l'educazione civile degli studenti più attivi e capaci, il decreto-legge 14 febbraio 1948 sul riordinamento delle Opere universitarie ha immesso tre studenti, designati dall'organismo rappresentativo studentesco nel Consiglio d'amministrazione di ciascuna opera universitaria. A questa, tale decreto-legge e la successiva legge 12 dicembre 1951 sulla tassazione universitaria, riconoscono competenze vastissime di natura, più che strettamente assistenziale, addirittura istituzionale, quale la costruzione di collegi e di mense, di attrezzature sportive e di impianti a carattere ricreativo culturale, indicando in esse lo strumento attraverso il quale attuare le condizioni stabilite dalla Costituzione della Repubblica in ordine al diritto allo studio riconosciuto a tutti i giovani meritevoli. Gli studenti, delegati dagli organismi rappresentativi studenteschi, si

sono trovati così a partecipare, con pari responsabilità dei rettori e dei rappresentanti il Corpo accademico, all'amministrazione di fondi che, pur essendo insufficienti ai fini sopra accennati, ammontano annualmente, nel complesso, a circa un miliardo e mezzo di lire.

La partecipazione degli studenti al governo dell'Istituto universitario, date le particolari, amplissime competenze che la legge assegna alle Opere universitarie, si è quindi già verificata in parte e sul piano concreto; se esaminiamo l'attività dei Consigli delle Opere ed il contributo apportatovi dai delegati degli organismi rappresentativi studenteschi non possiamo che trarne un bilancio largamente positivo, e la collaborazione tra maestri e scolari, in questo delicato settore di governo dell'Istituto universitario, lascia bene sperare per l'avvenire.

Il movimento universitario italiano ha così espresso una delle istituzioni più originali della vita accademica dei nostri Atenei, chiarendone i principi informativi e soprattutto dimostrandone l'intensa vitalità.

È evidente, quindi, come ormai non si possa più a lungo affidare alla determinazione di assemblea il regolamento di così complesse istituzioni studentesche. Occorre ovviamente che il diritto intervenga a sancire lo stato di fatto e soprattutto a garantire i singoli studenti universitari sulla legale osservanza delle norme fondamentali di tali istituzioni, che attualmente ritrovano la propria diretta « coattività » unicamente nel comune sentimento democratico che sancisce l'osservanza da parte di tutti di quanto ha deliberato la maggioranza.

Basterà osservare come la media degli organismi rappresentativi universitari italiani gestisca annualmente fondi ammontanti a numerosi milioni, senza che tale gestione sia in alcun modo garantita da alcuna norma giuridica, per concludere sulla necessità di un provvedimento che inquadri nello schema del diritto le organizzazioni studentesche.

Da un punto di vista giuridico il problema del riconoscimento della personalità alle rappresentanze universitarie di sede, che vanno sotto il nome di organismi rappresentativi universitari, è alquanto complesso. Gli organismi rappresentativi universitari si distinguono nettamente dalle altre associazioni, nelle quali normalmente gli universitari sogliono riunirsi per gli scopi che ritengono di volta in volta più interessanti la loro attività. Nelle associazioni è una volontà determinata, particolare del singolo, che lo fa

essere associato e pone in essere l'associazione. Per l'organismo rappresentativo universitario basta il fatto di essere studente iscritto ad una Università, per avere la capacità di esercitare dei diritti connessi alla istituzione dell'organismo rappresentativo universitario di quella Università. Nelle associazioni c'è sempre una limitazione di scopo, ideologico, culturale, sportivo, assistenziale, ecc., e, quindi, la necessità dell'adesione formale a quella volontà particolare che è lo scopo dell'associazione. Negli organismi rappresentativi universitari nessuna iscrizione; basta semplicemente essere studenti di quegli Atenei per rientrare tra i rappresentanti dell'organismo rappresentativo universitario. Nella stessa guisa la partecipazione alle istituzioni politiche rappresentative è concessa al cittadino come tale, senza alcuna specificazione di sorta, mentre la partecipazione alle istituzioni particolari è subordinata a successive specificazioni e differenziazioni.

Pertanto, mentre le associazioni si sono poste come espressioni particolari, e quindi occasionali, della vita studentesca, gli organismi rappresentativi si sono posti come necessari, ossia determinati dalla volontà di tutti indistintamente gli universitari, in altri termini, dalla loro qualità di studenti universitari.

Ne risulta pertanto sul piano dell'organizzazione pratica che gli organismi rappresentativi universitari vengono eletti basandosi sul principio dell'elettorato attivo e passivo di tutti gli studenti, che gli eletti durano in carica per un periodo di tempo determinato (l'anno accademico); dopo che si procede a nuove elezioni. L'attività degli organismi rappresentativi universitari è determinata da tutti i problemi di competenza dell'Università e di diretto interesse per gli studenti, cioè riguardanti lo studente in quanto iscritto a quella Università (piano delle lezioni, calendario degli esami, quote delle tasse e dei contributi, finanziamento dell'Università, ecc.). I fondi necessari al funzionamento degli organismi rappresentativi universitari sono amministrati sulla base di un bilancio approvato dall'organismo rappresentativo universitario stesso, senza alcun controllo di merito da parte di altri Enti.

Risulta quindi evidente come sia assolutamente impossibile classificare gli organismi rappresentativi universitari nei tipi che la dottrina ha descritto ai fini del riconoscimento della persona giuridica da parte del potere esecutivo. Riteniamo pertanto che al riconosci-

mento giuridico degli organismi rappresentativi universitari si debba addivenire attraverso una legge dello Stato.

D'altra parte, si rileva che gli organismi rappresentativi universitari di sede hanno già in un certo qual modo usufruito di un riconoscimento indiretto o implicito che la dottrina e la recente giurisprudenza hanno ormai accolto tra le varie figure di riconoscimento della persona giuridica. Il riconoscimento, infatti, può risultare sempre da un atto amministrativo del Potere centrale in forma indiretta o implicita, cioè quando sia emanato un atto di Governo che presupponga la qualità di Ente giuridico nella persona nei cui confronti è emanato, e ne implica perciò il riconoscimento. Così un decreto che approva lo statuto di un Ente, o la sua modificazione o riforma, un decreto che autorizzi a fare acquisti di immobili, ad accettare donazioni od eredità, in base alle disposizioni sugli acquisti degli Enti morali; qui è evidente che il provvedimento amministrativo importa il riconoscimento dell'Ente sia pure in modo indiretto. Così pure quando si riconosce ad un'associazione il diritto di imporre tributi o di iscrivere forzatamente delle persone come soci, o altre forme di *jus imperii*. Qui non solo si ha riconoscimento, ma si dota l'Ente riconosciuto di poteri pubblici.

Ora, al finanziamento degli organismi rappresentativi universitari provvedono direttamente tutti gli studenti attraverso appositi contributi, autorizzati prima da circolari ministeriali e poi da disposizioni di legge.

Pertanto l'autorità centrale, mentre riconosceva alle istituzioni universitarie di sede la rappresentanza di tutti gli studenti, consentiva che si istituissero rapporti di diritto pubblico tra gli studenti e gli organismi rappresentativi universitari, in quanto la nuova imposizione di contributi a tutti indistintamente gli studenti, è condizionata unicamente dalla volontà espressa nel senso della imposizione dei contributi stessi da parte degli organismi rappresentativi universitari. La volontà degli organismi rappresentativi origina, quindi, rapporti di diritto pubblico, perché si attribuisce nella fattispecie una potestà di imperio all'organismo rappresentativo universitario nei riguardi dei propri rappresentati.

In altri termini si è riconosciuto all'organismo rappresentativo universitario la potestà di imporre contributi a tutti gli studenti. Il che è una vera e propria concessione di *jus imperii* agli organismi rappresentativi universitari nei confronti dei propri rappresentati.

E poiché una potestà non può esistere senza un titolare, un soggetto che sia tale sul piano del diritto, ne deriva per necessaria conseguenza che deve essere riconosciuta agli organismi rappresentativi universitari la personalità giuridica.

\* \* \*

Ad oltre un decennio di distanza dal ripristino nel Paese delle istituzioni democratiche non si può fare a meno di osservare che l'interesse dei giovani ad un serio impegno civile e politico non si è manifestato in misura sufficiente.

Quali che siano le cause di tale riluttanza dei giovani, è opportuno rilevare che scarsa è stata l'opera degli organi legislativi ed esecutivi dello Stato verso i problemi direttamente interessanti la gioventù, sì da lasciare campo libero alle iniziative di parte, attuate anch'esse quasi sempre in modo così poco aderente alle caratteristiche degli ambienti giovanili da risultare scarsamente produttive.

Nella gioventù studiosa, che in passato aveva reagito sempre prontamente agli eventi politici nazionali, è apparsa scarsa la risonanza di avvenimenti politici anche di primaria importanza e scarsi potrebbero apparire i tentativi di autonoma educazione all'esercizio di ben individuate responsabilità politiche.

La costituzione degli organismi rappresentativi universitari è fatto di importanza rilevante e vale ad indicare quanto i giovani universitari si siano impegnati in una autonoma esperienza di esercizio di capacità rappresentative e di educazione democratica. In effetti nel laborioso periodo di riassetto, superata la crisi morale del Paese e la generale diffidenza, mentre il Paese si avviava sulla via della normalità e si dava le proprie libere istituzioni, gli universitari italiani costituivano anch'essi la loro organizzazione su basi di effettiva e sostanziale democrazia, ciò facendo non per l'euforia del momento, ma consci dei propri doveri e delle proprie responsabilità di fronte alla scuola ed alla società, desiderosi di esprimere la loro opinione sui loro problemi e di curare i loro interessi di studenti.

Gli studenti universitari italiani hanno, quindi, in questi anni, data chiara dimostrazione di aver voluto risolvere in modo quanto mai concreto il problema dell'educazione delle nuove generazioni all'ordinamento dello Stato democratico italiano, e quindi alla libertà, dando vita e sostenendo

gli organismi rappresentativi universitari, valido strumento di autogoverno.

L'esercizio di concrete esperienze democratiche e la assunzione di dirette responsabilità da parte degli studenti universitari, sia sul piano degli organismi rappresentativi locali, sia su quello dell'organismo nazionale, di fatto esistente come Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana (U. N. U. R. I.), è cosa di importanza non trascurabile nella preparazione di nuove generazioni all'impegno e alle responsabilità della vita civile e politica.

Le stesse maggioranze liberamente espresse dagli studenti universitari nei loro organismi e nei loro congressi, attraverso l'efficace azione dei gruppi di ispirazione democratica laica (U. G. I. e Goliardi Indipendenti) e di orientamento cattolico (Intesa universitaria), dimostrano la validità delle istituzioni e la serietà dei giovani investiti di responsabilità direttive, e soprattutto attestano del loro attaccamento ai valori della libertà e al metodo democratico.

Anche l'amministrazione dei fondi, derivanti dai contributi per attività studentesche previsti dalla legge 12 dicembre 1951, ha complessivamente confermato la responsabilità dei rappresentanti degli studenti e la loro attitudine a concrete funzioni rappresentative. Gli organismi rappresentativi studenteschi, che già hanno fruito sino a questo momento di due riconoscimenti giuridici indiretti, nel decreto-legge del 14 febbraio 1948 sulle opere universitarie e nella legge 12 dicembre 1951 sulla tassazione universitaria, oltre a svolgere con successo funzioni di pubblico interesse, rappresentano, a motivo delle considerazioni fin qui esposte, un fatto di educazione politica di primaria importanza, che dimostra come la gioventù universitaria, richiamandosi alle tradizioni delle *Universitates scholarum*, che tanto illustrarono in epoche passate il nostro Paese, consideri il problema dell'adeguamento effettivo dell'Istituto universitario alle più moderne esigenze della cultura e della società, come proprio fondamentale impegno politico.

Da questo impegno non abbiamo che a bene sperare per la formazione culturale e civile delle giovani generazioni e per la loro educazione ad un effettivo esercizio delle responsabilità democratiche.

Siccome riteniamo che sia proprio del costume democratico l'intervento legislativo, volto a disciplinare le iniziative e le istituzioni che si siano costituite spontaneamente e che abbiano già dimostrato una sicura vitalità

ed una concreta utilità pubblica, è al fine di regolamentare le competenze e le strutture di questi organismi rappresentativi studenteschi e di inserirli negli ordinamenti dello Stato democratico che vi sottoponiamo, onorevoli colleghi, la presente proposta di legge.

\* \* \*

Ciò premesso, passiamo ad esaminare le norme contenute nella proposta di legge, la quale ha per fine di costituire presso ogni Università o Istituto superiore, sia statale che libero, della Repubblica, un Ente, l'organismo rappresentativo studentesco, avente personalità giuridica, per la rappresentanza di tutti gli studenti iscritti, costituito da organi direttivi ed esecutivi conferiti mediante elezioni da tenersi con voto diretto e segreto.

In tal modo, l'organismo rappresentativo studentesco non elimina le associazioni particolari, le quali seguitano a permanere come associazioni volontarie e libere, ma trae la sua volontà direttamente dagli studenti riuniti in corpo elettorale.

Questo concetto viene, nella proposta di legge, articolato nei seguenti modi:

a) *Fini dell'organismo rappresentativo studentesco*: sono indicati all'articolo 2 della proposta di legge, e sono anzi formulati in modo analitico, sì da evitare dubbi interpretativi. Innanzi tutto vi è un fine di tutela degli interessi di studio e culturali degli studenti. Si aggiunge poi che, nell'ambito di questo fine, genericamente indicato, gli organismi rappresentativi studenteschi possono promuovere e curare iniziative culturali, assistenziali, sportive e ricreative a favore di tutti gli studenti, collaborando con gli organi accademici e con tutte le altre libere associazioni;

b) *Organizzazione dell'organismo rappresentativo studentesco*: la proposta di legge intende lasciare liberi gli Enti di scegliere ciascuno la propria denominazione così come la propria organizzazione. A tal fine prescrive che gli organismi rappresentativi studenteschi abbiano ciascuno un proprio statuto.

Tuttavia la libertà statutaria non è senza limiti: la proposta di legge vuole garantire che l'organizzazione dell'organismo rappresentativo studentesco conservi sempre una struttura democratica, e pertanto, all'articolo 4 dispone che lo statuto debba contenere tre gruppi di norme quelle relative all'ordinamento degli organismi rappresentativi studenteschi, quelle relative alla loro

gestione patrimoniale e quelle relative al loro scioglimento.

In ordine al primo di questi gruppi di norme, il successivo articolo 5 stabilisce in maniera esplicita, che gli organismi rappresentativi studenteschi debbono avere tutti un organo deliberativo fondamentale, denominato congresso, da eleggere con il sistema elettorale la cui disciplina è rimessa allo statuto, ma in ogni caso tale che il suffragio sia diretto ed uguale, libero e segreto, e sia adottato il sistema proporzionale con esclusione di elezioni di secondo grado.

Per quanto in particolare riguarda il sistema elettorale, sempre la medesima norma prescrive che gli statuti degli organismi rappresentativi studenteschi possono tanto adottare un collegio unico di Ateneo, quanto prevedere più collegi per facoltà o gruppi di facoltà. In questo caso però è necessario che le liste si colleghino in almeno due terzi dei collegi, con identico simbolo o denominazione. Tale disposizione è rivolta ad impedire da un lato la eccessiva dispersione di liste e dall'altro il prevalere di facoltà particolarmente numerose nei confronti di facoltà più esigue.

Infine sempre tra le norme del primo gruppo, l'articolo 5, alle lettere b), c) e d) stabilisce altri tre principi imperativi: che tutti gli studenti siano elettori ed eleggibili, che la durata del mandato sia annuale, che gli organi esecutivi siano emanazione diretta dell'organo rappresentativo fondamentale, ossia del congresso.

La prima di queste disposizioni è ovvia, ma è tuttavia opportuno prescriverla onde evitare che gli statuti possano creare categorie di studenti *capitis deminuti*. La seconda, che prescrive l'annuale durata del mandato, si impone per la particolare natura del corpo elettorale, che ogni anno è assoggettato al rinnovamento parziale. Importante soprattutto è la terza, la quale è rivolta a conservare agli organi collegiali diversi dal congresso che i singoli statuti istituivano con le denominazioni, la composizione, le funzioni, la gradualità, ecc., che saranno ritenute più opportune, la struttura rappresentativa che è propria del congresso; in tal modo anche in questi organi potranno aversi quelle forme proprie di ogni organismo avente base elettiva e struttura democratica.

c) *Formazione dello statuto*: l'articolo 6 della proposta stabilisce che gli statuti siano deliberati ed approvati con maggioranza qualificata dal congresso; essi sono poi sottoposti al controllo del Ministro per la pubblica

istruzione, al quale spetta il riconoscimento dell'organismo rappresentativo studentesco (articolo 7).

Con il decreto del Ministro per la pubblica istruzione, l'Ente studentesco acquista personalità giuridica pubblica.

*d) Irregolare formazione degli organi statutari:* poiché gli organi statutari si formano mediante elezioni, per quanto riguarda il congresso, oppure mediante procedimenti descritti dagli statuti, ma in ogni caso propri delle strutture democratiche, occorre prevedere l'ipotesi di irregolarità elettorali o dei procedimenti di nomina degli organi diversi dal congresso.

A tal fine nell'articolo 8 della proposta è previsto che presso ogni Università sia istituita una Commissione composta di due membri ordinari e di due supplenti nominati dal congresso, tra laureati in giurisprudenza, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'organo, e presieduta da un docente universitario in materie giuridiche nominato dal Rettore o dal direttore.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo ed hanno natura amministrativa; pertanto, contro le decisioni della Commissione si dà ricorso giurisdizionale o azione giudiziaria, secondo le norme comuni.

*e) Controlli:* gli organismi rappresentativi studenteschi sono assoggettati a due controlli. Anzitutto vi è un controllo contabile e di legittimità, esercitato da un collegio di revisori aventi le funzioni dei sindaci delle società commerciali, e ciò giusta la regola adottata per la gran maggioranza degli enti pubblici, come gli enti previdenziali, gli enti pubblici economici, i consorzi di bonifica, ecc.

Questo collegio si compone di due membri effettivi e di due supplenti, e di un presidente, tutti eletti e nominati secondo lo stesso criterio adottato per la Commissione dei ricorsi (articolo 9).

Vi è poi un controllo repressivo straordinario sugli organi previsto dall'articolo 10: esso comporta la nomina di un commissario straordinario, con poteri di ordinaria amministrazione, nella ipotesi in cui gli organi statutari dell'organismo, dopo ripetute diffide del Collegio dei sindaci, persistano in gravi violazioni di leggi. Naturalmente il commissario straordinario si nomina anche quando l'Ente si trovi nella impossibilità di funzionare per vacanze di organi statutari derivanti da qualsiasi causa possibile.

*f) Amministrazione e contabilità:* l'amministrazione del patrimonio degli organismi

rappresentativi studenteschi è di esclusiva competenza degli organismi stessi, secondo le norme degli statuti.

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili, ma soprattutto dai contributi previsti dall'articolo 13. Questi contributi come si vedeva, già oggi esistono. Nella proposta di legge è stabilito che l'ammontare annuo del contributo sia fissato dal congresso dell'organismo rappresentativo studentesco, ma che non possa eccedere la misura massima di lire 1.000.

Può essere portato a lire 1.500 nel caso che venga istituito, secondo quanto ora si dirà, l'organismo studentesco nazionale.

Il contributo è percepito dalle amministrazioni delle Università, è versato da queste all'organismo universitario locale e, ove esista l'organismo nazionale, anche direttamente a questo.

Ai fini fiscali gli organismi rappresentativi studenteschi sono equiparati agli istituti di assistenza e beneficenza (articolo 15).

Infine l'articolo 12 prescrive che il bilancio preventivo ed il conto consuntivo siano approvati dal congresso entro il mese di dicembre; il conto consuntivo è sottoposto a pubblicità, secondo regole che saranno stabilite dagli statuti e dal Collegio dei sindaci.

Gli amministratori dell'organismo sono sottoposti alle responsabilità degli amministratori delle società per azioni, e quindi ad un regime piuttosto severo.

Queste sono le linee della struttura e delle funzioni degli organismi rappresentativi universitari. La proposta di legge disciplina però ancora due argomenti: l'organismo studentesco nazionale, ed il trapasso dal regime di fatto, attuale, al regime di diritto, futuro.

L'organismo studentesco nazionale attualmente esiste, come Ente di fatto. Tuttavia la proposta di legge si preoccupa che esso, in quanto organismo nazionale, possa anche non essere ritenuto utile dagli organismi rappresentativi universitari locali. E per lasciare a questi la maggiore libertà, lo prevede come eventuale, all'articolo 3.

Pertanto questo organismo potrà essere istituito per la cura degli interessi comuni dei vari enti universitari (articolo 3, comma primo) e nelle norme transitorie (articolo 18) è previsto che gli organismi rappresentativi locali si riuniscano a congresso per deliberare in merito alla costituzione di esso.

Tale congresso costituente deve comporsi di rappresentanze elette dai congressi dei singoli organismi con sistema proporzionale e senza mandato imperativo, ogni Università

avendo un numero di rappresentanti proporzionale a quello degli iscritti.

Nel caso in cui il congresso costituente deliberi di costituire l'organismo nazionale, ne deve deliberare lo statuto, e approvarlo con la maggioranza qualificata che sarà stabilita nello statuto stesso.

Sempre in questo statuto dovranno essere regolati i rapporti tra i singoli organismi rappresentativi universitari e l'organismo nazionale (articolo 3, comma secondo).

La proposta di legge non si occupa della struttura e dei controlli concernenti l'organismo nazionale, poiché a questi provvederà direttamente lo statuto di esso.

Si occupa invece del contributo, che, come si è visto, nel caso in cui l'organismo nazionale esista, può essere elevato sino a lire 1.500 per ogni studente: tale somma è comprensiva del contributo all'organismo universitario locale e di quello all'organismo nazionale.

Le norme di attuazione non richiedono particolare illustrazione: esse sono volte a regolare il trapasso dalla situazione di fatto a quella di diritto, in modo che siano evitati inconvenienti.

Esse distinguono due ipotesi, e cioè quella in cui presso una Università non esista già un organismo studentesco rappresentativo e che invece tale organismo esista. Nella prima ipotesi, secondo la proposta di legge, il Rettore o il direttore dovranno convocare i comizi

elettorali del corpo studentesco per addivinare al congresso costituente dell'organismo rappresentativo.

La norma prescrive che le elezioni siano tenute in conformità delle disposizioni da essa stessa impartite; ma naturalmente sarà il Rettore o il direttore a stabilire, in via provvisoria, il numero degli eligendi, le modalità delle elezioni, e simili. Ossia spetta ai Rettori e ai direttori la funzione di Comitato promotore, anche se in ciò essi si facciano assistere da Comitati di fatto di studenti.

Nella seconda ipotesi è invece l'esistente organismo rappresentativo che direttamente si porrà come congresso costituente dell'organismo rappresentativo di diritto.

Pertanto, decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della legge, presso tutte le Università dovrebbero esistere organismi rappresentativi, o di nuova costituzione, provvisori, o preesistenti, ma di fatto. Entro cinque mesi dall'entrata in vigore della legge tutti gli organismi dovranno deliberare uno statuto conforme al disposto della legge, da approvare secondo speciale procedura (articolo 17).

Una volta che gli organismi rappresentativi studenteschi siano tutti forniti di statuto, e questo sia stato approvato, essi acquistano personalità giuridica, e allora entro un congruo termine (articolo 17, comma secondo) si procederà senz'altro all'elezione degli organi previsti dagli statuti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Presso ogni Università ed Istituto superiore, statale o libero, della Repubblica è costituito un organismo rappresentativo studentesco per la rappresentanza unitaria di tutti gli studenti, in corso e fuori corso, regolarmente iscritti alla Università o all'Istituto superiore.

### ART. 2.

Gli organismi rappresentativi studenteschi hanno i seguenti scopi:

- a) curare la tutela degli interessi di studio e culturali degli studenti;
- b) promuovere e curare attività culturali, assistenziali, sportive e ricreative a favore degli stessi;
- c) promuovere e curare iniziative volte alla elevazione della cultura e della vita universitaria, collaborando con gli organi accademici e con tutte le libere associazioni universitarie.

### ART. 3.

Gli organismi rappresentativi studenteschi possono costituire un organismo nazionale per la loro rappresentanza comune.

I rapporti tra l'organismo nazionale e gli organismi rappresentativi studenteschi locali sono regolati dallo statuto dell'organismo nazionale

### ART. 4.

Ogni organismo rappresentativo studentesco deve avere uno statuto il quale, oltre ad indicare la denominazione dell'organismo stesso e la sede di esso, deve contenere:

- a) le norme relative all'ordinamento e al conferimento della titolarità degli organi istituzionali;
- b) le norme relative alla gestione e all'amministrazione del patrimonio;
- c) le norme relative allo scioglimento dell'organismo stesso.

### ART. 5.

Gli statuti degli organi rappresentativi studenteschi devono attenersi ai seguenti principi:

- a) l'organo deliberativo fondamentale, denominato congresso, è eletto a suffragio di-



retto ed uguale, libero e segreto. Esso è formato attraverso elezioni di primo grado con sistema proporzionale e con collegio unico di ateneo o con collegi di facoltà; nel secondo caso le liste debbono essere collegate in almeno due terzi dei collegi previsti ed avere identico simbolo e denominazione;

b) gli organi esecutivi sono emanazione diretta all'organo deliberativo fondamentale;

c) la durata del mandato è annuale;

d) tutti gli studenti di cui all'articolo 1 sono elettori ed eleggibili.

ART. 6.

Salvo quanto stabilito nell'articolo 17 in ordine alla costituzione degli organismi rappresentativi studenteschi, gli statuti e le loro modificazioni sono deliberati ed approvati a maggioranza qualificata, da determinarsi negli statuti medesimi, dall'organo deliberativo fondamentale dell'organismo.

ART. 7.

Il Ministro per la pubblica istruzione, riscontrata la conformità dei rispettivi statuti e delle loro eventuali modificazioni alla presente legge, riconosce, con suo decreto, i singoli organismi rappresentativi studenteschi e l'eventuale organismo rappresentativo studentesco nazionale.

Con il riconoscimento gli organismi rappresentativi studenteschi locali acquistano personalità giuridica pubblica.

ART. 8.

Contro la irregolare formazione degli organi statutari si dà ricorso, anche per ciò che concerne questioni di eleggibilità, ad una Commissione composta di due membri ordinari e due supplementi nominati, tra laureati in giurisprudenza, dall'organo deliberativo fondamentale dell'organismo mediante deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'organo, e di un docente universitario in materie giuridiche, che la presiede nominato dal Rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore presso cui l'organismo è costituito.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

ART. 9.

L'organo di controllo, con funzione di Collegio di revisori, è composto di due membri ordinari e due supplenti designati dall'or-

gano deliberativo fondamentale dell'organismo mediante deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'organo, e di un docente universitario, che lo presiede, nominato dal Rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore, presso cui l'organismo è costituito. Il Collegio ha i poteri dei sindaci delle società, giusto le norme del Codice civile.

ART. 10.

Se gli organi statutari dell'organismo rappresentativo studentesco persistono — malgrado previa diffida del presidente del Collegio dei revisori — in gravi e ripetute violazioni di legge ovvero nel caso in cui l'organismo non provveda al conferimento della titolarità degli organi statutari entro un mese dalla decadenza della precedente, il Rettore dell'Università o il direttore dell'Istituto superiore può sciogliere gli organi predetti e nominare un commissario straordinario avente unicamente il potere di ordinaria amministrazione.

Il commissario non può rimanere in carica per un periodo superiore a tre mesi: egli deve indire le elezioni per il rinnovo dell'organo deliberativo fondamentale entro un mese dalla nomina; se egli non provvede, ogni studente può, con domanda da notificarsi al commissario straordinario, rivolgersi al presidente del tribunale competente per territorio, affinché fissi con suo decreto la data delle nuove elezioni.

ART. 11.

Il patrimonio degli organismi rappresentativi studenteschi è costituito dai contributi previsti dall'articolo 13 e da altri beni immobili e mobili.

L'amministrazione del patrimonio degli organismi è di esclusiva competenza degli stessi ed è affidata agli organi stabiliti dallo statuto.

ART. 12.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno l'organismo deliberativo fondamentale degli organismi rappresentativi studenteschi delibera il bilancio preventivo, ed approva il conto consuntivo. Quest'ultimo è pubblicato insieme alla relazione del Collegio dei sindaci.

Gli amministratori sono responsabili secondo le norme stabilite dal Codice civile per la responsabilità degli amministratori delle società per azioni.

## ART. 13.

A carico di ogni studente regolarmente iscritto in corso e fuori corso all'Università o Istituto superiore è stabilito un contributo unitario annuo a favore dell'organismo rappresentativo studentesco fino ad un ammontare massimo di lire 1.000. L'ammontare del contributo è fissato con deliberazione dell'organo deliberativo fondamentale.

Nel caso che sia costituito l'organismo nazionale, la misura di detto contributo può essere elevata fino ad un ammontare massimo di lire 1.500, di una quota non superiore a quella destinata dagli organi rappresentativi studenteschi all'organismo nazionale.

La quota del contributo destinata all'organismo nazionale è stabilita, all'atto della costituzione dello stesso, dagli organismi rappresentativi studenteschi riuniti in congresso secondo quanto prevede l'articolo 18 della presente legge.

L'ammontare di detta quota potrà successivamente essere modificato con le modalità stabilite nello statuto dell'organismo nazionale.

## ART. 14.

Le amministrazioni delle Università e degli Istituti superiori, provvedono gratuitamente alla percezione del contributo ed al versamento all'organismo rappresentativo studentesco e all'organismo nazionale, nel caso che questo sia costituito, delle somme a ciascuno spettanti.

## ART. 15.

Gli organismi rappresentativi studenteschi e l'eventuale organismo nazionale sono equiparati agli Istituti di assistenza e di beneficenza, in ordine al regime tributario.

## NORME DI ATTUAZIONE

## ART. 16.

Qualora presso una Università od Istituto superiore non esista già in fatto un organismo rappresentativo studentesco, saranno indette con deliberazione del Rettore o del Direttore, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le elezioni per la costituzione dell'organismo rappresentativo studentesco.

Le elezioni saranno tenute secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma a).

ART. 17.

Entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi deliberativi fondamentali degli organismi rappresentativi studenteschi già esistenti in fatto e quelli eletti in conformità di quanto previsto dall'articolo precedente, delibereranno uno statuto conforme al disposto della presente legge, e lo approveranno con la maggioranza qualificata prevista dallo statuto stesso.

Approvato lo statuto, si procederà entro un congruo termine alle elezioni degli organi deliberativi fondamentali secondo quanto previsto dalla presente legge e dagli statuti degli organismi.

ART. 18.

Per deliberare in merito alla costituzione dell'eventuale organismo nazionale, gli organismi rappresentativi studenteschi si riuniscono in congresso nazionale.

Tale congresso è composto da rappresentanze elette, con metodo proporzionale e senza mandato imperativo, dall'organo deliberativo fondamentale di ogni organismo rappresentativo studentesco. Ogni organismo ha un numero di delegati secondo una scala proporzionale al numero dei rappresentati.

Se il congresso decide di costituire l'organismo nazionale ne delibera lo statuto e lo approva con maggioranza qualificata prevista nello stesso.

ART. 19.

La presente legge entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.